

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante “*Poteri del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Segretario Generale 2 maggio 2011, come modificato dal decreto del Segretario Generale 29 dicembre 2017, dal decreto del Segretario Generale 16 febbraio 2018 e dal decreto del Segretario Generale 24 luglio 2019, che ha definito l'organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento amministrativo (nel seguito anche “Dipartimento”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e, in particolare, l'articolo 29 relativo al Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”, e in particolare il Capo I del Titolo IV, che prevede l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina sull'esercizio dei poteri speciali (“*golden power*”) e il conseguente rafforzamento del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al fine di poter esercitare efficacemente le nuove competenze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 aprile 2022, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che prevede modifiche all'articolazione del Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

RITENUTO necessario, pertanto, adeguare l'attuale assetto organizzativo delle strutture del Dipartimento per il coordinamento amministrativo alle modifiche operate dal citato decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 19 aprile 2022, nonché alle nuove competenze assegnate con i sopracitati provvedimenti, apportando alcune modifiche al decreto del Segretario Generale 2 maggio 2011, che tengano conto della rilevanza e della strategicità di tali competenze e dell'impegno richiesto per lo svolgimento delle medesime;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

(Dipartimento per il coordinamento amministrativo)

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato Generale – il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, di seguito denominato Dipartimento, è la struttura di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, organizzata secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il Dipartimento assicura le funzioni del rappresentante unico delle amministrazioni statali.

Art. 2

(Capo del Dipartimento)

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti.
2. Il Capo del Dipartimento coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al successivo articolo 3.
3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera la Segreteria dipartimentale per gli affari generali, area funzionale organizzativa di livello non dirigenziale, cui è assegnato un coordinatore. La Segreteria dipartimentale cura il raccordo tra il Capo del Dipartimento e gli Uffici, cura i rapporti amministrativi con i Dipartimenti e gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge attività di studio, ricerca, analisi e predisposizione di elaborati su indicazione del Capo del Dipartimento, coordina la comunicazione interna. Provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento, all'elaborazione dei dati per la relazione del conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato e per il controllo di gestione e misurazione delle attività amministrative, nonché agli

adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione. Svolge attività di supporto al Capo del Dipartimento nei rapporti con l'Ufficio per il controllo interno, trasparenza e integrità. Gestisce il protocollo informatico e i flussi documentali, cura l'aggiornamento del sito internet del Dipartimento e la connessione con la rete intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3

(Organizzazione interna del Dipartimento)

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici: l'“Ufficio per le attività di indirizzo politico-amministrativo”, l'“Ufficio per la concertazione amministrativa e l'utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF” e l'“Ufficio per le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, la cooperazione europea, lo studio e l'analisi degli investimenti nei settori strategici (nel seguito, “Ufficio ‘Golden power’)”.

Art. 4

(Ufficio per le attività di indirizzo politico-amministrativo)

1. L'“Ufficio per le attività di indirizzo politico-amministrativo” cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico – amministrativo esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

- Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze;
- Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali.

Art. 5

(Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze)

1. Il “Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze” cura le attività connesse con le competenze amministrative di carattere generale demandate al Presidente del Consiglio dei ministri da disposizioni di legge o di regolamento, ed esercita le attività relative alla vigilanza su enti e organismi attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Servizio, in particolare, cura le attività concernenti:

- la costituzione e la modifica della composizione di Commissioni e Comitati istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- le nomine dei presidenti e degli organi collegiali di amministrazione e controllo di enti, agenzie ed organismi pubblici e dei Commissari straordinari del Governo di cui alla legge n. 400 del 1988;
- la gestione della banca dati delle nomine governative di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
- la determinazione dei trattamenti indennitari dei presidenti e degli organi collegiali di amministrazione e controllo di enti, agenzie ed organismi pubblici e dei Commissari straordinari del Governo di cui alla legge n. 400 del 1988;
- il supporto tecnico-amministrativo all'attività di Commissioni e Comitati istituiti presso il Dipartimento su materie di competenza dell'Ufficio e all'attività dei Commissari governativi di cui alla legge n. 400 del 1988;
- l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la cui competenza non sia delegata a Ministri senza portafoglio;
- attività di concertazione amministrativa ai fini della predisposizione dei decreti a firma del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con gli altri Ministri competenti;
- il coordinamento per l'attuazione degli adempimenti amministrativi concernenti disposizioni legislative di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
- gli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività di vigilanza su enti pubblici, attribuiti per legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ove non delegati a Ministri senza portafoglio;
- la predisposizione di elementi utili di competenza, per l'elaborazione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo proposti dal Parlamento;
- l'esame delle relazioni della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione degli enti pubblici e i conseguenti interventi presso le amministrazioni vigilanti e gli enti interessati;
- l'esame delle verifiche amministrativo – contabili effettuate dai Servizi ispettivi di finanza.

Art. 6

(Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali)

1. Il “Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali” cura le attività connesse ad assicurare l'unità di indirizzo politico-amministrativo del Governo, con

particolare riguardo alla trasparenza dell'azione amministrativa, alla tutela amministrativa del cittadino e all'assegnazione di benefici in favore di particolari categorie di soggetti.

2. Il Servizio, in particolare, cura le attività concernenti:

- il supporto istruttorio all'attività consultiva e di tutela amministrativa della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;
- la predisposizione dello schema di relazione annuale al Parlamento della Commissione per l'accesso sulla trasparenza dell'attività amministrativa;
- la predisposizione delle relazioni all'Avvocatura generale dello Stato per i ricorsi avverso le decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;
- le rilevazioni annuali di cui all'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, sul numero dei procedimenti non conclusi entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la segnalazione al Dipartimento per il personale delle inosservanze dei termini procedurali al fine di accertare eventuali responsabilità;
- gli adempimenti previsti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- l'attività di elaborazione, per via informatica, dei dati di natura patrimoniale e reddituale trasmessi ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, ai fini della pubblicazione del relativo bollettino annuale;
- l'istruttoria finalizzata alla assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- l'istruttoria di supporto dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato nei casi in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri è individuata come Amministrazione competente alla trattazione;
- la predisposizione di elementi utili di competenza, per l'elaborazione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo proposti dal Parlamento.

Art. 7

(Ufficio per la concertazione amministrativa e l'utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF)

1. L'“Ufficio per la concertazione amministrativa e l'utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF” segue l'attuazione in via amministrativa delle politiche del Governo, in vista anche della fattibilità delle iniziative legislative, cura la predisposizione delle delibere da sottoporre

all'esame del Consiglio dei ministri e le procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

- Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio dei ministri;
- Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio.

Art. 8

(Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio dei ministri)

1. Il "Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio dei ministri", svolge, in particolare:

- l'attività di coordinamento istruttorio relativa alle richieste di rimessione al Consiglio dei ministri per la determinazione prevista dall'articolo 14-*quinques* della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e delle altre forme di rimessioni al Consiglio dei ministri in caso di dissenso o mancato accordo fra amministrazioni, nelle ipotesi previste dalla normativa;
- l'istruttoria e il coordinamento degli accordi e delle intese tra amministrazioni dello Stato ed enti;
- supporto tecnico-amministrativo ai tavoli governativi sulle materie di competenza dell'Ufficio;
- istruttoria per la remissione al Consiglio dei ministri in materia di infrastrutture strategiche, insediamenti produttivi, servitù militari e nei casi previsti dalla normativa;
- la concertazione interministeriale finalizzata all'adozione degli atti di programmazione in materia di politica dell'immigrazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ivi compresi i decreti da emanare in via transitoria;
- l'applicazione dell'articolo 12, comma 8-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente la distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina;
- le attività inerenti la rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Commissione nazionale per il diritto d'asilo;
- l'attività di segreteria della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92;

- l'attività di istruttoria e di supporto al Comitato per la concessione della medaglia d'onore, a titolo di riconoscimento soprattutto morale, ai cittadini italiani, militari e civili, indicati dall'articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuita al Dipartimento per il coordinamento amministrativo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 2009;
- la predisposizione di elementi utili di competenza, per l'elaborazione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo proposti dal Parlamento.

Art. 9

(Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio)

1. Il "Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio" cura, in particolare:

- le attività che la normativa vigente attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento alle procedure di utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le attività inerenti la gestione del relativo capitolo di spesa;
- il supporto al Comitato per la diffusione della banda ultralarga (COBUL), ai fini del coordinamento dell'attuazione e del monitoraggio della strategia nazionale per la diffusione della banda ultra larga;
- l'istruttoria degli adempimenti amministrativi connessi alla normativa vigente in materia di organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali e, in particolare, gli adempimenti previsti dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 147 e 148;
- il monitoraggio ed i relativi interventi straordinari sul territorio, con particolare riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia della laguna di Venezia ed alle opere del Sistema MOSE;
- il raccordo funzionale con le sezioni delle Conferenze permanenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, presso i singoli uffici territoriali del Governo;
- il coordinamento, fatte salve le competenze esclusive del Dipartimento per la protezione civile, tra gli Enti locali, le Amministrazioni centrali ed il Commissario delegato attraverso un tavolo tecnico-amministrativo, finalizzato ad analizzare le situazioni di criticità per arrivare a soluzioni tempestive in materia di stato di emergenza e/o di calamità naturale;
- l'esame dei provvedimenti normativi sottoposti alle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri, con particolare riguardo alle materie di competenza del Dipartimento in sede

attuativa, anche ai fini del monitoraggio sulla verifica di fattibilità delle iniziative legislative;

- l'attività di supporto alla Segreteria tecnica della commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica, istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
- l'esame e la risposta alle istanze, alle petizioni e alle proposte inviate dai cittadini e dalle associazioni al Presidente del Consiglio dei ministri, raccordandosi con gli Uffici preposti con particolare riguardo all'individuazione delle strutture della Presidenza o di altre amministrazioni pubbliche competenti ai fini della trattazione;
- l'esame delle relazioni inviate dai Garanti del contribuente;
- la predisposizione di elementi utili di competenza, per l'elaborazione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo proposti dal Parlamento.

Art.10

(Ufficio "Golden power")

1. L'Ufficio "*Golden power*" cura il coordinamento e la gestione delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'attuazione del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché svolge attività di studio e analisi strategica sugli investimenti nei settori rientranti nel campo di applicazione del decreto legge n. 21 del 2012.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

- Servizio per le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali;
- Servizio per la cooperazione europea, lo studio e l'analisi strategica sugli investimenti nei settori rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 21 del 2012.

Art. 11

(Servizio per le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali)

1. Il "Servizio per le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali" cura, in particolare:

- il coordinamento e la gestione delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2021, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla

- legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché delle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, e altri attivi o servizi di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, assicurando, a tal fine, il supporto tecnico-amministrativo ai Gruppi di coordinamento interministeriali previsti dalla disciplina vigente, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio di poteri speciali di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
- il supporto ai Comitati di monitoraggio, incaricati di vigilare sulle società nei confronti delle quali sono stati esercitati i poteri speciali, nella forma di impostazioni di prescrizioni e condizioni;
 - i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato, con riferimento al contenzioso relativo all'esercizio dei poteri speciali;
 - la predisposizione di elementi utili di competenza per l'elaborazione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo proposti dal Parlamento;
 - i rapporti con la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012.

Art. 12

(Servizio per la cooperazione europea, lo studio e l'analisi strategica sugli investimenti nei settori rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 21 del 2012)

1. Il "Servizio per la cooperazione europea, lo studio e l'analisi strategica sugli investimenti nei settori rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 21 del 2012" cura, in particolare:
 - l'attuazione del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, in qualità di Punto di contatto nazionale di cui all'articolo 11, nonché il supporto al Presidente per la cooperazione con le autorità responsabili dei paesi terzi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento;
 - l'attività di studio e analisi strategica sugli investimenti nei settori rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 21 del 2012, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio di poteri speciali;
 - in collaborazione con il Servizio per le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, la predisposizione della relazione annuale alle Camere sull'attività svolta dal Governo in materia dei poteri speciali;
 - la collaborazione con le autorità amministrative di settore, anche mediante la stipula di convenzioni o protocolli di intesa.

Art.13
(Disposizioni finali)

1. L'efficacia del presente decreto decorre dal 15 giugno 2022.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Segretario Generale 2 maggio 2011, come modificato dal decreto del Segretario Generale 29 dicembre 2017, dal decreto del Segretario Generale 16 febbraio 2018 e dal decreto del Segretario Generale 24 luglio 2019.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 13 maggio 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto e annotato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri il 17 maggio 2022, al n. 1892